



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare gli articoli 177, comma 2, 178, 178-bis, 178-ter e 179;

VISTO, in particolare, l'articolo 221-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi autonomi, valida per i produttori che non intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 222 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la raccolta differenziata e gli obblighi della pubblica amministrazione;

VISTO l'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l'articolo 237, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA l'istanza di riconoscimento del progetto denominato "Erion Packaging", presentata alla Direzione generale economia circolare (di seguito "Direzione") del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota acquisita al prot. n. 56527/MATTM del 26 maggio 2021, ai sensi dell'art. 221-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di gestire la raccolta, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari in plastica, carta e legno, specificati nel progetto descrittivo;

CONSIDERATO che il sistema Erion Packaging si innesta nel più ampio contesto del sistema Erion, costituito anche dai consorzi Erion Weee, Erion Professional ed Erion Energy;

VISTA la nota prot. n. 81708/MATTM del 26 luglio 2021 con cui la Direzione ha trasmesso ad Erion Packaging una richiesta di integrazione documentale progettuale necessaria per l'avvio del procedimento istruttorio di riconoscimento;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 125759/MATTM del 15 novembre 2021 con cui sono stati forniti chiarimenti sul possesso della qualifica di produttori e su aspetti tecnici, economici ed informativi connessi al sistema;

CONSIDERATO che la Direzione, ai fini del successivo avvio del procedimento, ritenuto con nota prot. n. 137529/MATTM del 9 dicembre 2021 ha chiesto ad Ispra di voler esprimere valutazioni tecniche sulla documentazione complessiva trasmessa da Erion Packaging;

VISTA la nota prot. n. 138990/MATTM del 13 dicembre 2021 con la quale la Direzione ha ritenuto necessario richiedere un'ulteriore integrazione documentale;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 8786/MiTE del 26 gennaio 2022, con cui Erion Packaging ha trasmesso informazioni in merito alla ripartizione dei costi tra canale commerciale/industriale e canale domestico;

VISTE le osservazioni formulate da Ispra, acquisite con nota prot. n. 8442/MiTE del 25 gennaio 2022, con cui l'Istituto ha fornito alla Direzione le preliminari valutazioni di carattere tecnico sul progetto presentato da Erion Packaging;

VISTA la relazione prot. n. 62847/MiTE del 19 maggio 2022 con cui la Direzione ha richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) un orientamento in merito all'impatto dell'eventuale riconoscimento del sistema sulla concorrenza nelle filiere della plastica, della carta e del legno, nonché alle conseguenze del sistema multi-filiera sul modello di gestione italiano, attualmente disciplinato e organizzato per singole tipologie di materiale/rifiuto;

VISTA la nota prot. n. 66983/MiTE del 27 maggio 2022 con cui la Direzione ha richiesto ulteriori elementi informativi, con particolare riferimento all'eventuale accordo Anci-Erion Packaging, al deposito temporaneo preliminare alla raccolta, alle attività di ricerca e innovazione, nonché alla corretta quantificazione dell'immesso al consumo e al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero per singolo materiale;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 81070/MiTE del 28 giugno 2022, con cui Erion Packaging ha riscontrato puntualmente le informazioni richieste sulle tematiche progettuali sopra rappresentate;

VISTO il parere rilasciato dall'AGCM in data 15 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, con cui l'Autorità si è espressa favorevolmente sia sull'ingresso nel mercato del sistema Erion Packaging in termini di concorrenza, sia sull'impatto del sistema multi-filiera sul modello di gestione italiano, auspicandone il riconoscimento da parte del Ministero, il suo ingresso nel mercato e la piena operatività;

VISTA la nota prot. n. 94503/MiTE del 28 luglio 2022 con la quale la Direzione ha comunicato ad Erion Packaging ed agli altri soggetti interessati l'avvio del procedimento di

riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 221-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la nota prot. n. 98027/MiTE del 5 agosto 2022 con cui la Direzione ha comunicato ad Ispra l'apertura del procedimento di riconoscimento del sistema Erion Packaging, richiedendo all'Istituto di voler effettuare la valutazione prevista ai sensi dell'art. 221-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006

VISTA la nota acquisita al prot. n. 125279/MiTE dell'11 ottobre 2022, con cui il sistema autonomo Erion Packaging ha trasmesso la fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 221-bis, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la relazione tecnica di Ispra contenente le valutazioni finali in merito al riconoscimento del sistema autonomo Erion Packaging, acquisita al prot. n. 153653/MiTE del 6 dicembre 2022, con cui l'Istituto si è positivamente espresso sul riconoscimento del sistema Erion Packaging ai sensi dell'art. 221-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea in data 11 marzo 2020, che prevede una serie di misure per l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del consumo dell'Unione europea;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi degli articoli 206-bis e 221-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

CONCLUSA l'attività istruttoria come rappresentato nell'apposita relazione di chiusura del procedimento, che qui si richiama integralmente;

DECRETA

Articolo 1

(Riconoscimento)

1. È riconosciuto il sistema autonomo "Erion Packaging", sulla base del progetto di sistema autonomo per la raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il sistema autonomo Erion Packaging è tenuto a realizzare le attività e ad osservare le prescrizioni individuate al successivo articolo 2, finalizzate alla corretta gestione delle filiere degli imballaggi provenienti dal canale industriale/commerciale e dal canale domestico, in carta, in plastica e in legno, descritte nel progetto di sistema autonomo.

3. Il riconoscimento è soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inosservanza e/o l'inadempimento di una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di funzionalità richiesti dalla legge.

Articolo 2 **(Obblighi e prescrizioni)**

1. Il consorzio Erion Packaging, assumendo la responsabilità del funzionamento del sistema autonomo, assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle prescrizioni elencate:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, di ciascuna filiera merceologica fissati dalla normativa nazionale ed europea, oltre che dell'obiettivo generale, secondo i criteri individuati dalla decisione 2005/270/CE, come da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione 2019/665/UE. Tali obiettivi di riciclaggio, individuati dall'Allegato E della Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono i seguenti:

- 65% al 2025 e 70% al 2030 in riferimento all'obiettivo complessivo;
- 50% al 2025 e 55% al 2030 per la plastica;
- 25% al 2025 e 30% al 2030 per il legno;
- 75% al 2025 e 85% al 2030 per la carta e il cartone.

Il sistema dovrà, sin da subito, garantire il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio fissati per il 2008:

- recupero complessivo di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio, riciclaggio di almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio, in riferimento all'obiettivo complessivo;
- riciclaggio del 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;
- riciclaggio del 60% in peso per la carta e cartone;
- riciclaggio del 35% in peso per il legno;

b) assicurare, anche in caso di raggiungimento o superamento degli obiettivi di riciclo fissati per le filiere trattate, il prosieguo di tutte le attività di gestione sulla base del principio di responsabilità estesa del produttore;

c) implementare un piano di raccolta degli imballaggi in carta, plastica e legno, sia provenienti dal canale industriale/commerciale, sia dal canale domestico, in grado di assicurare la copertura su tutto il territorio nazionale, nonché un piano industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla normativa nazionale ed europea;

d) assicurare la ripresa degli imballaggi di propria competenza e la corretta gestione sull'intero territorio in cui i relativi prodotti sono immessi al consumo, garantendo al contempo la propria autosufficienza, nonché la localizzazione e la distribuzione territoriale dei centri di ripresa, secondo l'adeguata copertura geografica prevista dall'art. 178-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) adottare misure necessarie ad assicurare il miglioramento delle performance di riciclo e recupero dei rifiuti di competenza del consorzio;

f) assicurare un monitoraggio periodico volto a valutare la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi sopra elencati, anche al fine di evitare effetti di compensazione tra le tre frazioni merceologiche gestite;

g) operare secondo i criteri e i requisiti di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

h) determinare il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

- i) quantificare correttamente l'immesso al consumo dei propri consorziati, sviluppando la metodologia di calcolo assunta da verificare con periodicità annuale, tramite l'organizzazione di attività di audit e la validazione condotta da enti terzi, al fine di massimizzare la ripresa dei propri rifiuti e di calcolare appropriatamente le percentuali di riciclaggio conseguite (rapporto tra l'ammontare recuperato/riciclato in un dato anno solare e l'immesso al consumo del medesimo anno);
- l) definire una procedura standardizzata di contabilizzazione della produzione dei rifiuti in relazione alle varie provenienze, alle tipologie di prodotti e al loro utilizzo, per consentire di dimensionare in maniera appropriata i sistemi di raccolta e gestione, necessari a garantire l'effettivo ed autonomo funzionamento del consorzio;
- m) istituire un tavolo tecnico di confronto con l'ANCI per definire le modalità di gestione ed un accordo operativo per la copertura dei costi delle quote di imballaggio di competenza del sistema potenzialmente conferite nel circuito dei rifiuti urbani, identificando tali quote nei quantitativi di raccolta differenziata di ogni frazione merceologica;
- n) garantire, in conformità alla prescrizione di cui alla lettera m), il pieno rispetto degli obblighi che gravano sui produttori del prodotto per quanto concerne sia l'obbligo di ritiro della propria quota di raccolta differenziata per il successivo avvio a recupero/riciclo, sia la copertura dei relativi costi, come previsto dall'art. 222, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
- o) partecipare, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, all'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni;
- p) garantire la tracciabilità e la raccolta dei dati attraverso l'implementazione di un sistema informatico adattato alle finalità di gestione delle specifiche tipologie di rifiuti trattati, al fine di monitorare le fasi della raccolta, del trasporto, del riciclo e, in ultima istanza, dello smaltimento;
- q) implementare le attività di informazione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti ed agli stakeholders, orientandoli verso comportamenti virtuosi e sostenibili in termini di tutela ambientale, informandoli adeguatamente sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante;
- r) sviluppare ulteriormente, ai sensi dell'art. 237, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di ricerca scientifica applicata all'*ecodesign* ed alla sostenibilità dei prodotti, nonché allo studio di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Articolo 3

(Vigilanza e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua, in conformità all'art. 221-bis, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, avvalendosi di ISPRA, attività di verifica e monitoraggio rispetto alla normativa di riferimento ed all'attuazione delle prescrizioni dettate, anche attraverso controlli *in loco*, con periodicità annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema autonomo in condizioni di piena operatività, Erion Packaging trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA una relazione dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare il rispetto della normativa vigente e l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sull'effettiva capacità del sistema di adempiere alle condizioni e prescrizioni dettate, fino alla accertata funzionalità e operatività.

4. Erion Packaging assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte da ISPRA su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto e di quanto disposto dagli articoli 221-bis e 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica espleta le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del contributo ambientale secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella copertura dei costi del sistema. A tal fine, Erion Packaging trasmette al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio finanziario, dando evidenza delle voci di costo relative a ciascuna azione messa in atto per il perseguimento delle finalità a cui è destinato il contributo ambientale.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto consta di n. 6 pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dal parere conclusivo dell'ISPRA.

2. I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

On. Gilberto Pichetto Fratin

RELAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA AUTONOMO ERION PACKAGING

PREMESSA

Con nota prot. n. 94503/MiTE del 28 luglio 2022, codesta Spett.le Direzione ha comunicato al sistema autonomo Erion Packaging l'avvio del procedimento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 221-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, richiedendo a questo Istituto, con successiva nota prot. n. 0098027. 05-08-2022, di procedere alla prevista valutazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

In fase di pre-istruttoria era stata già trasmessa ad ISPRA, con nota prot. n. 137529/MiTE del 9 dicembre 2021, la documentazione a suo tempo presentata da ERION, sulla quale questo Istituto aveva già formulato le proprie prime osservazioni (nota del 25/01/2022, prot. ISPRA m. 2567).

Le valutazioni di seguito riportate derivano dall'esame di tale documentazione nonché della seguente e dei relativi riscontri:

- richieste ministeriali di integrazione documentale e relativi riscontri da parte di Erion Packaging;
- richiesta di parere formulata dal MiTE all'AGCM sul riconoscimento in oggetto e relativo parere del 15 luglio 2022 rilasciato dall'Autorità.

Gli elementi di valutazione delle informazioni contenute nelle relazioni trasmesse e nella relativa documentazione allegata sono individuati dall'articolo 221-bis del d.lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

Tale articolo prevede che l'istanza di riconoscimento debba essere corredata di un progetto (redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità) contenente:

- a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull'intero territorio nazionale,
- b) un piano industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali.

I sistemi di responsabilità estesa del produttore devono, inoltre, garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter del d.lgs. n. 152/2006 e lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del titolo II del medesimo decreto.

Il provvedimento di conferma del riconoscimento di idoneità del progetto potrà comunque essere adottato solo dopo un adeguato monitoraggio, per la durata indicata nel provvedimento stesso, volto a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate dal decreto di riconoscimento stesso. Tale approccio bifasico della procedura di riconoscimento è specificatamente indicato dall'articolo 221-bis, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nel progetto presentato, il proponente dichiara che determinerà il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 237 del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, la quantificazione del contributo ambientale si baserà sull'utilizzo di uno specifico software sviluppato a partire dai dati di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse al consumo sul territorio nazionale e dai dati dei relativi imballaggi, suddividendo le tipologie di imballaggio sulla base dell'elenco dei codici delle apparecchiature desunto dal d.lgs. n. 49/2014, con tutte le conseguenti assunzioni. Tale approccio parte dal presupposto che l'immesso al consumo degli imballaggi associati alle AEE, già allo stato attuale, si basa in una certa misura su dichiarazioni di tipo semplificato, ovvero forfettarie, come riportato, ad esempio, al paragrafo 5.1.2 della "Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale" del CONAI.

Come riportato in tale paragrafo, la dichiarazione semplificata rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. Sulla base della procedura stabilita dal CONAI; l'approccio semplificato è applicabile esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata) e/o in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse). A titolo informativo, si fa presente che, in base a quanto riportato dalla Guida CONAI, già a partire dal 2020, è prevista una procedura di dichiarazione forfetaria, in alternativa alle procedure semplificate esistenti, per le importazioni di merci imballate. Tale procedura è riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello della dichiarazione.

Erion Packaging, nella propria documentazione, specifica che le imprese aderenti saranno tenute al versamento di un contributo denominato CIE (Contributo Imballaggi Erion) che varierà a seconda del canale di provenienza dell'imballaggio (se industriale o domestico) ed a seconda della tipologia di materiale (carta, legno o plastica).

Non si tratterà quindi di un unico contributo, ma di cinque CIE, allo stato attuale approssimativamente così stimati dal Consorzio:

- 1) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in carta 30 euro/t
- 2) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in legno 10 euro/t
- 3) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in plastica 300 euro/t
- 4) CIE per imballaggi del canale domestico in carta 45 euro/t
- 5) CIE per imballaggi del canale domestico in plastica 540 euro/t

Si noti che, stante quanto contenuto nella documentazione fornita (valori al 1° luglio 2021), le corrispondenti contribuzioni previste dal sistema consortile CONAI risultavano le seguenti:

Frazione merceologica	Valori del Contributo Ambientale CONAI dal 1° luglio 2021
Carta	45,00 €/t per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno	9,00 €/t
Plastica	Fascia A: 150,00 €/t Fascia B1: 208,00 €/t Fascia B2: 560,00 €/t Fascia C: 660,00 €/t

Dalla documentazione più recente del CONAI, riferita ai contributi dovuti a partire dal gennaio 2022, si rileva una riduzione nel caso della carta e cambiamenti dei contributi afferenti alla plastica, per la quale si riscontra, peraltro, una ripartizione della fascia A in due ulteriori fasce (A1 e A2). I contributi per le frazioni di interesse risultano, sulla base degli aggiornamenti, così ripartiti:

Frazione merceologica	Valori del Contributo Ambientale CONAI da gennaio 2022
Carta	30,00 €/t per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno	9,00 €/t
Plastica	Fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I): 104,00 €/t Fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana): 150,00 €/t Fascia B1: 149,00 €/t Fascia B2: 520,00 €/t Fascia C: 642,00 €/t

I costi previsti da Erion, con particolare riferimento a quelli per la gestione dei rifiuti dichiarati al punto B3 della nota del 15 novembre 2021, appaiono coerenti con le assunzioni formulate.

Come già riportato nella precedente nota ISPRA, dall'esame della documentazione risulta evidente che il Consorzio non andrà ad occuparsi di una sola categoria merceologica e andrà quindi a rappresentare una novità rispetto all'attuale struttura di gestione degli imballaggi, basata su filiere monomateriali. Su tali aspetti non si può che prendere atto delle considerazioni espresse dall'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato che *“non ritiene che vi possano essere effetti negativi sulla concorrenza connessi alla configurazione in sé del nuovo sistema autonomo. La normativa vigente (art. 223, co. 1 del TUA) prescrive che i produttori debbano costituire consorzi di filiera nazionali per ciascun materiale di imballaggio per il quale sono fissati obiettivi di riciclaggio ai sensi del TUA (i.e. vetro, carta e cartone, metalli, plastica e legno), che confluiscono nel Sistema CONAI. In alternativa, i produttori possono costituire sistemi autonomi ex art. 221 e 221 bis del TUA, seguendo la procedura di riconoscimento da parte del MITE ivi prevista. In tal caso non vi è nessuna analogia previsione che faccia riferimento alla necessità che ogni sistema autonomo si occupi esclusivamente di un materiale di imballaggio.*

In assenza di divieto, quindi, deve ritenersi possibile la costituzione di un sistema autonomo multi-filiera. Peraltro, la costituzione di un sistema autonomo multi-filiera non appare avere effetti distorsivi sulla concorrenza, atteso che i mercati dell'offerta dei servizi di compliance all'EPR per i produttori e utilizzatori di imballaggi in plastica, carta e legno sono distinti per materiale e non in concorrenza tra loro”.

Il Consorzio si andrà ad occupare solo di talune tipologie di imballaggi, ovvero quelli relativi all'imballaggio dei prodotti di AEE immessi al consumo dalle imprese aderenti al sistema autonomo. Come è noto, l'efficienza ed efficacia, che costituiscono criteri guida nell'ambito della responsabilità estesa, sono da ritenersi soddisfatti quando il sistema autonomo è in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla normativa attraverso il minor utilizzo delle risorse economiche disponibili e di consentire, nel contempo, al produttore o produttori che lo abbiano costituito, di adempiere agli obblighi normativi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio. Trattandosi, nel caso di specie, di una proposta di sistema multifiliera andrà inevitabilmente garantito il perseguimento degli obiettivi di ciascuna filiera merceologica fissati dalla normativa nazionale ed europea, oltre che dell'obiettivo generale. È utile, al riguardo, ricordare che il calcolo dei nuovi obiettivi si basa sui criteri individuati dalla decisione 2005/270/CE così come da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione 2019/665/UE, che prevede stringenti metodologie di calcolo e che richiede di considerare solo le quote di rifiuti effettivamente riciclati. In merito agli obiettivi è, inoltre, necessario ricordare che la normativa europea e nazionale prevedono, in materia di rifiuti di imballaggio, sia un obiettivo complessivo, 65% al 2025 e 70% al 2030, che obiettivi per singola frazione merceologica. Nel caso delle filiere in esame:

- 50% al 2025 e 55% al 2030 per la plastica,
- 25% al 2025 e 30% al 2030 per il legno e
- 75% al 2025 e 85% al 2030 per la carta e il cartone.

Tali obiettivi sono quelli individuati dall'allegato E alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si riferiscono alle percentuali di riciclaggio da conseguirsi entro il 2025 e calcolate secondo i criteri stabiliti dalle nuove disposizioni dell'Unione. Nel contempo, il Sistema autonomo, analogamente agli altri sistemi di gestione degli imballaggi, dovrà garantire il contestuale conseguimento degli obiettivi fissati per il 2008 ovvero dovrà sin da subito essere in grado di garantire il recupero complessivo di almeno il 60% dei rifiuti di imballaggio e il riciclaggio di almeno il 55% e fino all'80%. Devono altresì essere già conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i singoli materiali: 60% in peso per la carta e il cartone, 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, e il 35% in peso per il legno.

Per quanto concerne gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità si rileva che il progetto proposto da ERION contiene, in generale, diversi elementi che descrivono le procedure attuate al fine di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti di propria pertinenza, fermo restando che un giudizio definitivo potrà essere espresso solo dopo un adeguato periodo di sperimentazione, in coerenza con la ormai acclarata natura bifasica del processo autorizzativo dei sistemi EPR.

Con riferimento alla determinazione del peso degli imballaggi delle AEE immesse al consumo, descritta nel paragrafo 5.1.3 del progetto, ERION ha fornito ulteriori chiarimenti al punto B1 della propria comunicazione del 15 novembre 2021.

In particolare, il proponente dichiara quanto segue: *“tale attività si è svolta sia sul piano qualitativo che quantitativo: i Consorziati hanno infatti fornito specifiche indicazioni non solo sui materiali degli imballaggi di accompagnamento dei propri prodotti e sul relativo canale di destinazione (domestico o industriale), ma anche sul peso unitario degli stessi e sul relativo sistema di pallettizzazione (es.: numero di pezzi per scatola, numero di scatole per pallet).*

I dati così raccolti sono stati archiviati per codice AEE e quindi rielaborati come segue, seguendo criteri differenti, a seconda delle informazioni disponibili:

- *per i codici AEE per i quali è stato possibile raccogliere informazioni da un numero significativo di Consorziati, i pesi dei materiali di imballaggio contenuti nel prospetto di conversione AEE-Packaging sono stati calcolati come media fra i pesi specifici indicati dai singoli Consorziati;*
- *per i codici AEE per i quali è stato possibile raccogliere informazioni da un solo Consorziato, i pesi specifici indicati da quest'ultimo sono stati assunti come pesi di riferimento per il prospetto di conversione AEE-Packaging;*
- *per i codici AEE per i quali non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni su peso e tipologia degli imballi di accompagnamento, è stato adottato il prospetto*

di conversione del codice AEE più simile per caratteristiche e dimensioni (es.: per i monitor PC è stato utilizzato il medesimo prospetto di conversione AEE-packaging dei televisori).”

Al fine di documentare i risultati dell'indagine svolta nel suo complesso, ERION ha allegato alla summenzionata nota del 15 novembre 2021 il prospetto di conversione AEE-packaging completo di tutti i codici AEE immessi sul mercato dagli attuali soci Erion Packaging (v. All. 16 – Prospetto di conversione).

Per i codici AEE per i quali non è stato finora possibile raccogliere sufficienti informazioni su peso e tipologia degli imballi di accompagnamento e per i quali è stato adottato il prospetto di conversione del codice AEE più simile per caratteristiche e dimensioni, è necessario che il proponente effettui ulteriori approfondimenti. Del resto, il proponente stesso, al punto B2, pagina 14 della nota del 15 novembre 2011 afferma che *“il database (prospetto di conversione AEE-packaging) alla base del software sarà naturalmente oggetto di aggiornamenti periodici, con cadenza annuale e tramite indagini mirate svolte su un campione significativo di soggetti”* precisando che tali dati saranno anche oggetto di affinamento e validazione da parte di un Ente terzo specializzato.

Nella propria nota del 28 giugno 2022, il Consorzio fa poi riferimento alle attività finalizzate allo sviluppo della metodologia di calcolo dell'immesso sul mercato che, come menzionato, è al momento basata su determinazioni di tipo forfettario. Questo approccio va valutato positivamente, tenuto conto che tale dato conoscitivo costituisce un elemento cardine per la verifica della sussistenza di efficienza ed efficacia del sistema di gestione in oggetto e si ritiene che la verifica debba essere vincolante ed attuata con un'adeguata periodicità, almeno annuale. Va, infatti, ricordato che il dato dell'immesso al consumo costituisce un parametro quantitativo indispensabile per il calcolo delle percentuali di riciclaggio richieste della normativa vigente e la cui determinazione deve essere attuata con cadenza annuale.

La corretta quantificazione dell'immesso al consumo rappresenta, quindi, un aspetto di fondamentale importanza, sia per verificare che il sistema autonomo attui tutte le necessarie procedure per massimizzare la ripresa dei propri rifiuti sia per calcolare, in maniera appropriata, le percentuali di riciclaggio conseguite. Una sottostima dell'immesso porterebbe, ad esempio, a sovrastimare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di ripresa adottati, nonché a sovrastimare l'effettivo tasso di riciclaggio. È utile segnalare, come peraltro evidenziato dalla normativa di settore, che il calcolo degli obiettivi percentuali deve essere effettuato rapportando l'ammontare recuperato/riciclato in un dato anno solare all'immesso al consumo del medesimo anno.

Nell'ambito delle procedure di quantificazione dell'immesso al consumo deve essere senza dubbio letto positivamente l'accordo sottoscritto da Erion con DNV Business

Assurance Italy srl (“DNV”) finalizzato allo svolgimento di una prima fase di tipo volontario volta alla validazione, da parte di DNV, del modello di Erion Packaging per la determinazione dei dati di immesso al consumo, riciclo e recupero. Tale prima fase, come riportato nella documentazione *“consiste nell’effettuazione, da parte di DNV, di un’attività di pre-assessment delle procedure tecnico-operative sviluppate da Erion nell’ambito del perfezionamento delle attività che dovrà erogare, come sistema autonomo, nella filiera della raccolta e riciclo degli imballaggi in carta, plastica e legno. L’attività di pre-assessment è in fase di partenza e prevedrà, nello specifico, l’analisi della documentazione relativa al processo di gestione del flusso di dati relativi all’impresso al consumo e al processo di gestione del flusso di dati relativi alle quantità raccolte tramite il canale domestico e tramite il canale professionale.*

Al termine delle attività verrà redatto da parte di DNV un rapporto che includerà una valutazione di insieme circa l’efficacia del sistema di gestione di Erion nel produrre i risultati attesi e le opportunità di miglioramento rispetto alle best-practice di settore”.

È inoltre previsto l’avvio, in presenza di un riconoscimento del consorzio, di un’attività periodica, da parte di DNV, di validazione *“del processo di quantificazione dell’impresso al consumo dei consorziati, relativamente agli imballaggi in carta, plastica e legno, e di calcolo dei necessari dati relativi al riciclo e recupero di tali imballaggi”.* Nella documentazione sono altresì specificate le modalità di conduzione dell’attività di validazione, comprensive di audit presso gli impianti di destinazione dei rifiuti di imballaggio.

Con riferimento alla destinazione dei rifiuti di imballaggio a valle della vendita dei prodotti, il punto B1 della comunicazione ERION del 15 novembre 2021, riporta che: *“quanto al canale di destinazione degli imballaggi di cui sopra (domestico o industriale/commerciale), questo è da intendersi come l’utenza presso la quale è ragionevole supporre che tali imballaggi terminino la loro vita utile e divengano rifiuti. Si parla di “canale domestico” se la gestione del fine vita di tali imballaggi è tipicamente in capo all’utente domestico tramite conferimento nella raccolta differenziata c.d. urbana. Si parla invece di “canale industriale/commerciale” se tali imballaggi, al termine della loro vita utile, sono destinati a restare o a ritornare (per effetto dei cosiddetti sistemi closed loop) all’interno del circuito industriale (magazzini/siti produttivi) o commerciale (piccola e grande distribuzione).*

L’appartenenza all’una o all’altra categoria, è stata definita in base ai seguenti criteri:

- *tipologia dell’imballaggio (primario, secondario o terziario);*
- *tipologia di AEE (filiera “b2b”, filiera “b2c”, sistemi closed-loop).*

Per gli AEE afferenti alla “filiera b2b” (AEE professionali ai sensi del Dlgs 49/2014) – si prendano ad esempio le stampanti professionali - tutti gli imballaggi di accompagnamento, siano essi primari, secondari o terziari, sono stati ricondotti al canale industriale/commerciale”.

Per la parte di AEE afferenti alla “filiera b2c” (AEE domestici ai sensi del Dlgs 49/2014) che non rientrano in circuiti c.d. closed-loop si è ipotizzata una suddivisione di questo tipo: gli imballaggi che accompagnano il prodotto a “scaffale” (imballaggi primari) sono stati ricondotti al “canale domestico”, mentre gli imballaggi utilizzati per il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita (imballaggi secondari) - es.: scatole in cartone contenenti più unità di vendita - e gli imballaggi di trasporto utili alla sola movimentazione della merce (imballaggi terziari) - es: pallet e film per pallettizzazione - sono stati ricondotti al “canale industriale/commerciale”.

Per gli AEE afferenti alla “filiera b2c” (AEE domestici ai sensi del Dlgs 49/2014) che rientrano tipicamente in circuiti c.d. closed-loop - mercato del c.d. “bianco” e della climatizzazione - si è assunto, sulla base dell’osservazione del mercato, che una percentuale pari all’80% degli imballaggi di confezionamento confluisca effettivamente in circuiti c.d. closed-loop (ritiro degli imballaggi da parte dell’installatore) e che il restante 20% sia invece smaltita autonomamente dall’utente finale. Ciò vale anche nel caso di vendite on-line (c.d. “e-commerce”): anche in questo caso, infatti, l’incidenza di consumatori che provvedono autonomamente all’installazione dell’elettrodomestico è molto bassa (anche tramite i canali e-commerce è possibile - e frequente - acquistare, unitamente al prodotto, il servizio di installazione da parte di operatori specializzati).

Quanto ai pallet, ove presenti, la gestione del fine vita è sempre in capo all’utenza industriale/commerciale.”

Va rilevato che l’analisi dei dati effettuata dal Consorzio, di tipo previsionale, porta a quantificare una percentuale in peso di imballaggi del canale domestico tutt’altro che trascurabile e l’eventualità che quote significative, soprattutto nel caso di apparecchiature o di componenti di piccole dimensioni, vadano a confluire nella raccolta differenziata non può essere affatto esclusa in assenza di una sistema di raccolta selettiva per gli imballaggi basata sul Deposito Cauzionale (deposit return systems - DRS). L’eventuale quantitativo conferito nel circuito della raccolta risulterebbe peraltro suddiviso in flussi distinti (almeno nel caso di carta e plastica, tenuto conto che per il legno non dovrebbero essere presenti flussi di rifiuti di tipo domestico) e ciò può rendere complessa la successiva fase di identificazione delle quote di imballaggio di competenza del sistema da considerare nei quantitativi di raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

In tale contesto, va letta positivamente la proposta avanzata da Erion Packaging dell’avvio di un tavolo di confronto tecnico con l’ANCI (lettera del 28 giugno 2022) allo scopo di pervenire ad una condivisione delle modalità di gestione e alla definizione di un apposito accordo per la copertura dei costi delle quote di imballaggi, che seppur ritenute dallo stesso consorzio residuali rispetto alla complessiva attività, potranno essere potenzialmente conferite dal consumatore finale nel circuito dei rifiuti urbani.

Erion Packaging conferma l’intenzione di garantire “il pieno rispetto degli obblighi che gravano sui “produttori del prodotto” per quanto concerne sia l’obbligo di ritiro della

propria quota di raccolta differenziata per il successivo avvio a recupero/riciclo sia la copertura dei relativi costi, così come previsto all'art. 222, comma 2, del d.lgs. 152/2006" dichiarandosi comunque disponibile, a valle del riconoscimento provvisorio, ad erogare ai comuni un contributo conforme a quanto previsto dagli accordi ANCI/CONAI.

Analogamente, va senz'altro letto in senso positivo il confronto avviato sia con CONAI (a partire dal 2021) che con i consorzi di filiera interessati (a partire da gennaio 2022) al fine di pervenire ad una armonizzazione delle attività svolte dal Sistema autonomo con quelle del sistema Consortile già operativo.

Le precisazioni relative alle modalità con cui effettuare il deposito temporaneo fornite da ERION al punto 2 della propria nota del 28 giugno 2022 appaiono sufficientemente argomentate, fermo restando che sull'interpretazione di questo aspetto ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si ritiene, in ogni caso, che lo stesso dovrà essere ulteriormente definito, ad esempio in sede di predisposizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 224, comma 5 del d.lgs. n. 152/06i, a cui dovrà inevitabilmente aderire anche ERION (una volta ottenuto il riconoscimento provvisorio) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.

Dalla lettura della documentazione non si hanno informazioni specifiche relativamente alla capacità del sistema di garantire la ripresa degli imballaggi di propria competenza e la loro corretta gestione su tutto il territorio ove i relativi prodotti sono immessi al consumo. Uno degli aspetti di primaria importanza è infatti costituito dalla capacità del sistema autonomo di garantire la propria autosufficienza, senza gravare su altri sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio. La localizzazione e la distribuzione territoriale dei centri di ripresa rappresenta, pertanto, un importante elemento di valutazione.

Nel progetto proposto sono indicate modalità per garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sul funzionamento del sistema, sui metodi di raccolta e sul contributo applicato. Ai sensi dell'articolo 237, comma 5 del d.lgs. n. 152/06 il contributo ambientale è utilizzato anche per accrescere l'efficienza della filiera mediante attività di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Il progetto "Made for Recycling", illustrato nella documentazione del sistema autonomo, che sviluppa una metodologia ed uno standard di audit per la valutazione della riciclabilità dei materiali di imballaggio, sembra già strutturato e coerente con tale finalità. Così pure le indicazioni fornite in materia di "ricerca e innovazione", punto 9 del Progetto di sistema autonomo, sono state ulteriormente dettagliate nelle integrazioni presentate.

In merito al piano della comunicazione, è utile segnalare che, stante quanto riportato nella documentazione fornita dal proponente, esso è prevalentemente destinato ai seguenti target:

- produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e di Pile e Accumulatori;
- Istituzioni, partner di filiera/commercianti/distributori e media; e
- cittadini/consumatori/associazioni.

Per raggiungere i suddetti target, il Consorzio intende avvalersi dell'apposito sito Erion Packaging e più in generale del portale del Sistema complessivo Erion, nonché di uno specifico sito, denominato ErionPerVoi, dedicato ai cittadini e finalizzato alla diffusione di informazioni sul corretto e virtuoso riciclo dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, integrando lo stesso con un focus sui rifiuti di imballaggio attraverso l'inserimento di notizie di settore con dettagli e informazioni per i cittadini su come riciclare e dove i vari tipi di imballaggi. Si avvarrà, inoltre, della propria newsletter trimestrale, denominata ErioNews, della newsletter del magazine economiecircolare.com e dichiara che coinvolgerà gli stakeholder di riferimento attraverso la realizzazione di iniziative che possano favorire momenti di confronto e approfondimento, come tavole rotonde nell'ambito di eventi tecnici di settore, o in eventi organizzati da testate, nonché attraverso il coinvolgimento in iniziative o percorsi di comunicazione con soggetti della filiera, Associazioni ambientaliste o dei consumatori o soggetti chiave della circular economy e del sistema rifiuti. Il Consorzio segnala altresì la presenza di iniziative di comunicazione e diffusione dell'informazione nonché la possibile creazione di una app per smartphone/tablet che possa essere realizzata in autonomia (o all'interno di un progetto partner) con lo scopo di informare e sensibilizzare sui rifiuti di imballaggio. Le iniziative portate avanti dal Consorzio saranno supportate da un'attenta attività di ufficio stampa e da iniziative di formazione rivolte sia agli utenti che agli stakeholders.

Un'iniziativa di particolare interesse è rappresentata dal corso di alta formazione «Ecodesign -the future edizione Packaging» attivato dal sistema autonomo e finalizzato alla formazione professionale nell'ambito dell'economia circolare con strumenti per lo sviluppo dell'eco design e con un focus specifico sugli imballaggi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tenuto conto delle valutazioni fornite circa le modalità organizzative proposte dal Consorzio non si manifestano rilievi in relazione al riconoscimento provvisorio dello stesso, ferme restando le considerazioni riportate nella presente nota. In particolare, riassumendo quanto precedentemente descritto si possono trarre le seguenti conclusioni.

Le precisazioni relative alle modalità con cui effettuare il deposito temporaneo fornite da ERION appaiono sufficientemente argomentate, fermo restando che per

un'idonea interpretazione di carattere giuridico ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si ritiene, in ogni caso, che questi aspetti potranno essere più dettagliatamente definiti, ad esempio nella fase di predisposizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 224, comma 5 del d.lgs. n. 152/06, a cui dovrà inevitabilmente aderire anche ERION (una volta ottenuto il riconoscimento provvisorio) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.

L'analisi dei dati effettuata dal Consorzio, di tipo previsionale, porta a quantificare una percentuale in peso di imballaggi del canale domestico non trascurabile e non può essere quindi esclusa l'eventualità che quote significative di tali rifiuti vadano a confluire nella raccolta differenziata tradizionale, soprattutto in caso di assenza di un sistema di raccolta selettiva per gli imballaggi. L'eventuale quantitativo conferito nel circuito della raccolta risulterebbe peraltro suddiviso in flussi distinti (almeno nel caso di carta e plastica, tenuto conto che per il legno non dovrebbero essere presenti flussi di rifiuti di tipo domestico) e ciò potrebbe rendere più complessa la successiva fase di identificazione delle quote di imballaggio di competenza del sistema da considerare nei quantitativi di raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

In tale contesto, va letta positivamente la proposta avanzata da Erion Packaging dell'avvio di un tavolo di confronto tecnico con l'ANCI allo scopo di pervenire ad una condivisione delle modalità di gestione delle quote di imballaggi, che seppur ritenute dallo stesso consorzio residuali rispetto alla complessiva attività, potranno essere potenzialmente conferite dal consumatore finale nel circuito dei rifiuti urbani, e alla definizione di un apposito accordo per la copertura dei costi, nonché le interlocuzioni avviate con i sistemi EPR già operativi.

Nel progetto proposto da Erion sono indicate modalità per garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano debitamente informati sul funzionamento del sistema, sui metodi di raccolta e sul contributo applicato. Ai sensi dell'articolo 237, comma 5 del d.lgs. n. 152/06 il contributo ambientale, come specificato dal proponente, è utilizzato anche per accrescere l'efficienza della filiera mediante attività di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Un aspetto che necessita di opportuno approfondimento è quello relativo alle modalità di gestione territoriale dei flussi di rifiuti di imballaggio, con particolare riguardo alla capacità del sistema di garantire la ripresa degli stessi e la loro corretta gestione su tutto il territorio ove i relativi prodotti sono immessi al consumo da parte dei soggetti consorziati. La documentazione sin qui prodotta, infatti, non consente di desumere la

capacità del sistema di garantire la propria autosufficienza sul territorio senza gravare su altri sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti. Tale aspetto costituisce uno degli elementi di primaria importanza nella verifica dell'operatività di un sistema EPR che dovrà essere in grado di garantire la localizzazione e la distribuzione territoriale dei centri di ripresa, anche tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall'articolo 178-ter, comma 2) del d.lgs. n. 152/2006 in materia di adeguata copertura geografica.

Nel contempo la corretta quantificazione dell'immesso al consumo degli imballaggi rappresenta un aspetto di fondamentale importanza, sia per verificare che il sistema autonomo attui tutte le necessarie procedure per massimizzare la ripresa dei propri rifiuti sia per calcolare, in maniera appropriata, le percentuali di riciclaggio conseguite. Una sottostima dell'immesso al consumo porterebbe, ad esempio, a sovrastimare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di ripresa adottati nonché a sovrastimare l'effettivo tasso di riciclaggio.

Un elemento del progetto che appare organizzato è quello relativo alle modalità di quantificazione del contributo ambientale basato sull'applicazione di uno specifico software sviluppato a partire dai dati di AEE immesse al consumo sul territorio nazionale e dai dati dei relativi imballaggi, suddividendo le tipologie di imballaggio sulla base dell'elenco dei codici delle apparecchiature desunto dal d.lgs. n. 49/2014, con tutte le conseguenti assunzioni. Si ritiene in ogni caso di fondamentale importanza che la metodologia sia oggetto di opportune attività periodiche di verifica e validazione atte a confermare, ovvero aggiornare, i valori indicati. In tal senso si ritiene condivisibile quanto specificato da Erion, ovvero che i dati all'origine del sistema di calcolo dei volumi di imballaggi immessi al consumo e avviati a riciclo saranno riconducibili a evidenze documentali oppure, qualora ciò non fosse possibile, a indagini sul campo o ad appositi studi statistici opportunamente documentati e verificabili.

Dovrà essere garantito un monitoraggio periodico, finalizzato ad acquisire le informazioni sulla funzionalità del consorzio stesso, nonché la disponibilità di tutti i dati necessari per valutare la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi generali e per frazione merceologica (carta, legno e plastica) previsti dalla normativa vigente in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. In relazione al conseguimento degli obiettivi per filiera appare utile segnalare quanto specificatamente riportato dall'AGCM secondo cui devono essere definite le *“modalità per gestire la prosecuzione dell'attività in situazioni in cui il consorzio non raggiunga gli obiettivi di riciclaggio e recupero con riferimento solo ad alcuni dei materiali di imballaggio oggetto della sua attività, visto che il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero deve essere assicurata anche per singolo materiale e non può, pertanto, in alcun modo formare oggetto di compensazioni incrociate”*. È quindi

necessario che siano individuate modalità operative per assicurare il raggiungimento di tali finalità.

Resta fermo che le informazioni per la verifica del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio delle diverse frazioni di imballaggio gestite (carta, legno e plastica) dovranno essere raccolte ed elaborate dal sistema autonomo al fine di garantire il rispetto delle specifiche disposizioni individuate dalla normativa europea in materia di imballaggio e rifiuti di imballaggio (direttiva 1994/62/CE e decisione 2005/270/CE).

In merito agli obiettivi è necessario ricordare che la normativa europea e nazionale prevedono, in materia di rifiuti di imballaggio, sia un obiettivo complessivo, 65% al 2025 e 70% al 2030, che obiettivi per singola frazione merceologica. Nel caso delle filiere in esame: 50% al 2025 e 55% al 2030 per la plastica, 25% al 2025 e 30% al 2030 per il legno e 75% al 2025 e 85% al 2030 per la carta e il cartone. Tali obiettivi sono quelli individuati dall'allegato E alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si riferiscono alle percentuali di riciclaggio, calcolate secondo i criteri stabiliti dalle nuove disposizioni dell'Unione da conseguirsi entro il 2025.

Nel contempo il Sistema dovrà garantire il contestuale conseguimento degli obiettivi fissati per il 2008 ed in particolare, dovrà essere da subito garantito, il recupero complessivo di almeno il 60% dei rifiuti di imballaggio e il riciclaggio di almeno il 55% e fino all'80%. Devono inoltre essere già conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i singoli materiali: 60% in peso per la carta e il cartone, 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica e il 35% in peso per il legno.

Il Consorzio dovrà quindi necessariamente conseguire, come peraltro evidenziato anche dall'AGCM, sia l'obiettivo totale che quello fissato per le tre frazioni merceologiche gestite, anche al fine di evitare possibili effetti di compensazione. Su tale aspetto va, in ogni caso, segnalato che la documentazione fornita dal proponente si basa su valutazioni ed elaborazioni finalizzate al conseguimento dei nuovi, più restrittivi, target normativi.

La validazione dei dati avverrà, stante quanto riportato dal proponente, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento in ambito nazionale ed europeo e conformemente agli standard tecnici esistenti in materia. I dati all'origine del sistema di calcolo dei volumi di imballaggi immessi al consumo e avviati a riciclo saranno riconducibili a evidenze documentali oppure, qualora ciò non fosse possibile, a indagini sul campo o ad appositi studi statistici opportunamente documentati e verificabili. Gli audit, che verranno condotti da terze parti, dovranno tenere in considerazione gli impatti del *re-design* degli imballaggi, delle azioni virtuose nella direzione dell'*eco-design* degli stessi e delle innovazioni tecnologiche intervenute.

Nella documentazione fornita, il proponente riporta che per la verifica delle procedure di determinazione dell'immesso al consumo e dell'avvio a riciclo fa attualmente riferimento ad un progetto di tipo volontario volto alla validazione, da parte

di un Ente terzo, delle procedure adottate che allo stato attuale si basano su calcoli di tipo forfettario. Per l'effettuazione delle misurazioni Erion si avvale di uno specifico software finalizzato a sviluppare una metodologia di determinazione dell'immesso al consumo delle diverse tipologie di imballaggio in base all'apparecchiatura contenuta. Si ritiene, come peraltro evidenziato dallo stesso proponente, che la presenza di un software gestionale, sottoposto a periodici aggiornamenti con cadenza annuale e tramite indagini mirate svolte su un campione significativo di soggetti, potrà avere un importante ruolo sia per aggiornare i dati già disponibili, che per integrare le informazioni a disposizione con nuove specifiche circa gli imballaggi utilizzati, soprattutto in presenza di un intervento di validazione da parte di Ente terzo di certificazione delle procedure attuate.

Analogamente, l'aggiornamento delle informazioni utili ai fini della quantificazione dei costi sostenuti, mediante indagini puntuali, potrà costituire uno strumento utile al fine di garantire una gestione aggiornata dei flussi di competenza del sistema.

Le indicazioni fornite in materia di ricerca, innovazione e di diffusione dell'informazione appaiono sufficientemente dettagliate e adeguatamente argomentate nella documentazione fornita da Erion.

In conclusione, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti dall'AGCM e ferma restando l'attuazione delle idonee procedure atte a garantire gli adempimenti sopra riportati, non si hanno rilievi in relazione al riconoscimento del Consorzio Erion Packaging, fermo restando che un giudizio definitivo sulla funzionalità del Sistema autonomo, nel rispetto dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere espresso solo dopo un adeguato periodo di monitoraggio, da attuarsi sulla base di quanto disposto dall'articolo 221-bis, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006.

ALLEGATO 1 – ANALISI DELLE INFORMAZIONI SU EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ E SUL METODO DI CALCOLO DELL'IMMESSO AL CONSUMO

Organizzazione della raccolta

Il progetto di sistema autonomo evidenzia che la raccolta è prevalentemente incentrata sulla ripresa dell'imballaggio ad opera del distributore o sulla riconsegna, da parte del consumatore, presso i punti vendita ove sono state acquistate le apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre la quota "dispersa" nella raccolta effettuata dal servizio pubblico dovrebbe risultare, secondo il Consorzio, residuale. Tuttavia, la percentuale di quanto conferito al servizio pubblico appare tutt'altro che trascurabile e si ritiene che l'eventualità che quote significative, soprattutto nel caso di apparecchiature o di componenti di piccole dimensioni, vadano a confluire nella raccolta differenziata non può essere affatto esclusa. L'eventuale quantitativo conferito nel circuito della raccolta risulterebbe peraltro suddiviso in flussi distinti (almeno nel caso di carta e plastica, tenuto conto che per il legno non dovrebbero essere presenti flussi di rifiuti di tipo domestico) e ciò può rendere complessa la successiva fase di identificazione delle quote di imballaggio di competenza del sistema da considerare nei quantitativi di raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.

Nelle proprie considerazioni il Consorzio riporta alcuni esempi, come nel caso di un monitor o di una stampante acquistati presso la grande distribuzione specializzata, sottolineando che *"attualmente gli imballaggi di cartone e plastica necessari per il confezionamento di AEE vengono conferiti dall'acquirente nel sistema della raccolta urbana"*. Ove l'acquirente *"fosse stato reso edotto della possibilità di conferirli gratuitamente presso il punto vendita nel quale ha effettuato l'acquisto dell'AEE, vi sarebbe una elevata probabilità che il soggetto riporti detti imballaggi presso il punto vendita"*.

Per la parte residuale degli imballaggi (primari) immessi sul mercato dai consorziati che confluisce nella raccolta urbana, Erion Packaging si farà carico dei relativi costi di gestione sostenuti dal servizio pubblico".

Sempre in relazione ai sistemi di raccolta, va evidenziato che il proponente ritiene che la soluzione di gestione presso i punti vendita sia perfettamente coerente con quanto disposto dall'articolo 185 bis, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 152/06 che prevede che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Per quanto riguarda invece il sistema di *"reverse logistic"* (prelievo dei rifiuti mediante l'utilizzo degli stessi mezzi che hanno consegnato i beni del produttore iniziale ai vari punti di vendita, magazzini o installatori) Erion Packaging riporta che provvederà ad iscrivere tali mezzi all'Albo gestori ambientali e a formare i conducenti sulla normativa ambientale e sul rispetto dei vari adempimenti.

Efficienza, efficacia ed economicità del progetto

In generale, per quanto concerne gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità, nel progetto proposto è stata al momento presentata una previsione progettuale da verificarsi dopo l'eventuale avvio dell'attività del Consorzio, seguendo la procedura bifasica di riconoscimento come, peraltro, espressamente previsto dall'articolo 221-bis, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel progetto, il proponente dichiara che determinerà il contributo ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 237, indicando sin d'ora che le aziende aderenti al sistema Erion Packaging saranno tenute al versamento di un contributo denominato CIE (Contributo Imballaggi Erion) che varierà a seconda del canale di provenienza dell'imballaggio (se industriale o domestico) ed a seconda della tipologia di materiale (carta, legno o plastica).

Non si tratterà quindi di un unico contributo, ma di cinque CIE, per ora approssimativamente così stimati:

- 1) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in carta 30 euro/t
- 2) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in legno 10 euro/t
- 3) CIE per imballaggi del canale industriale/commerciale in plastica 300 euro/t
- 4) CIE per imballaggi del canale domestico in carta 45 euro/t
- 5) CIE per imballaggi del canale domestico in plastica 540 euro/t

Si noti che, stante quanto contenuto nella documentazione fornita (valori al 1° luglio 2021), le corrispondenti contribuzioni previste dal sistema consortile CONAI sono le seguenti:

Frazione merceologica	Valori del Contributo Ambientale CONAI dal 1° luglio 2021
Carta	45,00 €/t per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno	9,00 €/t
Plastica	Fascia A: 150,00 €/t Fascia B1: 208,00 €/t Fascia B2: 560,00 €/t Fascia C: 660,00 €/t

Dalla documentazione CONAI più recente, riferita ai contributi dovuti a partire dal gennaio 2022, si può osservare una riduzione nel caso della carta e cambiamenti dei contributi afferenti alla plastica, per la quale si riscontra, peraltro, una ripartizione della fascia A in due ulteriori fasce (A1 e A2). I contributi per le frazioni di interesse risultano, sulla base degli aggiornamenti, così ripartiti:

Frazione merceologica	Valori del Contributo Ambientale CONAI da gennaio 2022
Carta	30,00 €/t per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno	9,00 €/t
Plastica	Fascia A1 (imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I): 104,00 €/t Fascia A2 (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana): 150,00 €/t Fascia B1: 149,00 €/t Fascia B2: 520,00 €/t Fascia C: 642,00 €/t

Un elemento del progetto che appare organizzato è quello relativo alle modalità di quantificazione del contributo ambientale, basato sull'utilizzo di uno specifico software sviluppato a partire dai dati di AEE immesse al consumo sul territorio nazionale e dai dati dei relativi imballaggi, suddividendo le tipologie di imballaggio sulla base dell'elenco dei codici delle apparecchiature desunto dal d.lgs. n 49/2014, con tutte le conseguenti assunzioni. Tale approccio parte dal presupposto che l'impresso degli imballaggi associato alle AEE si basa, già allo stato attuale, anche su dichiarazioni di tipo semplificato, ovvero forfettarie, come riportato, ad esempio, al paragrafo 5.1.2 della "Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale" del CONAI. Su tale aspetto, si ritiene in ogni caso di fondamentale importanza che la metodologia sia oggetto di opportune attività periodiche di verifica atte a confermare, ovvero aggiornare i valori indicati. La corretta quantificazione dell'impresso al consumo rappresenta, infatti, un aspetto di fondamentale importanza, sia per verificare che il sistema autonomo attui tutte le necessarie procedure per massimizzare la ripresa dei propri rifiuti sia per calcolare, in maniera appropriata, le percentuali di riciclaggio conseguite. Una sottostima dell'impresso porterebbe, ad esempio, a sovrastimare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di ripresa adottati nonché a sovrastimare l'effettivo tasso di riciclaggio.

Per quanto riguarda i costi variabili relativi a raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio, Erion stima i seguenti costi per la raccolta dei rifiuti di imballaggio del canale c.d. domestico (si vedano in particolare le integrazioni del 15 novembre 2021), distinti per le frazioni merceologiche carta e plastica:

Anno	Carta (Euro)	Plastica (Euro)	Totale (Euro)
2022	143.040	148.373	291.413

Per quanto riguarda le singole voci che concorrono a determinare il costo complessivo individuate dal proponente si riportano, di seguito, le informazioni desunte dalla documentazione trasmessa da Erion.

Costo di gestione rifiuti di imballaggio del canale domestico.

Considerate le quantità di imballaggi immesse sul mercato dai consorziati Erion Packaging, elaborate secondo il modello di previsione di cui al paragrafo 5.1 della documentazione trasmessa, sono stati calcolati i flussi riferibili agli imballaggi destinati ad utenti domestici.

Le quantità totali stimate dal consorzio sono pari a 2.235 tonnellate nel caso della carta e 493 tonnellate per la plastica.

Adottando un approccio di tipo semplificato rispetto alle procedure di calcolo stabilite dalle disposizioni europee, Erion, partendo dai target europei di riciclaggio (75% per la carta e 50% per la plastica) e dalle percentuali di scarto più comunemente rilevate nelle specifiche filiere (5% per la carta e 40% per la plastica), ha determinato la percentuale di raccolta per ciascun materiale (80% nel caso della carta e a 90% per la plastica). In tal modo è stato calcolato il quantitativo complessivo da intercettare tramite raccolta differenziata:

	Frazione merceologica	
	Carta	Plastica
Target UE	75%	50%
Impurità/scarti	5%	40%
Raccolta fissata da Erion	80%	90%

Anno	Raccolta differenziata totale (t)		
	Carta	Plastica	TOTALE
2022	1.788	443,7	2.231,7

Erion, partendo dall'assunzione che l'80% circa del totale intercettato sia destinato alla raccolta differenziata presso i circuiti comunali, ha stimato i seguenti quantitativi di imballaggi da raccolta domestica:

Anno	Raccolta domestica ANCI (t)		
	Carta	Plastica	TOTALE
2022	1.430,4	354,96	1.785,36

Moltiplicando le suddette quantità per i valori dell'attuale accordo ANCI/CONAI, pari rispettivamente a 100€/ton per la carta e 418 €/ton per la plastica, sono stati quantificati i costi complessivi di raccolta domestica precedentemente riportati. Il restante 20% viene intercettato, secondo Erion, presso i punti vendita della distribuzione specialistica (si veda il successivo paragrafo):

Anno	Raccolta presso la distribuzione (t)		
	Carta	Plastica	TOTALE
2022	357,6	88,74	446,34

In questo caso, i costi di raccolta sono assunti pari, rispettivamente, a 60 Euro/t per la carta e a 140 Euro/t per la plastica. I relativi costi, nella classificazione di conto economico previsionale redatto da Erion, sono di seguito rappresentati.

Costo gestione rifiuti di imballaggio canale Commerciale ed industriale (C&I).

Le quantità di imballaggi immessi sul mercato dai consorziati Erion Packaging, secondo il modello di previsione riportato nella documentazione del proponente, sono stimate come segue, includendo i flussi previsti (plastiche) dal consorzio Interserch Italia srl.

C&I (t)		
Carta	Legno	Plastica
3.303	1.961	1.149

Secondo la medesima procedura già precedentemente vista per i rifiuti domestici, adottando un approccio di tipo semplificato rispetto ai metodi di calcolo stabiliti dalle disposizioni europee, Erion, partendo dai target di riciclaggio (75% per la carta, 25% per il legno e 50% per la plastica) e dalle percentuali di scarto più comunemente rilevate nelle specifiche filiere (3% per la carta, 7% per il legno e 10% per la plastica), ha determinato la percentuale di raccolta per ciascun materiale. In tal modo è stato calcolato il quantitativo complessivo da intercettare tramite raccolta differenziata.

	Frazione merceologica (%)		
	Carta	Plastica	Legno
Target UE	75%	50%	25%
Impurità/scarti	3%	10%	7%
Raccolta fissata da Erion	78%	60%	32%

Applicando le percentuali di raccolta riportate nell'ultima riga ai quantitativi immessi dai consorziati vengono stimati i seguenti valori di raccolta da conseguire presso il canale commerciale ed industriale.

Quantitativi totali da raccogliere presso C&I (t)			
Carta	Legno	Plastica	TOTALE
2.576	633	689	3.899

Rispetto al totale, i quantitativi (denominati C2A) che verranno raccolti presso i punti vendita della distribuzione specializzata sono assunti da Erion pari a:

Quantitativi totali raccolti presso C&I (t) (C2A)			
Carta	Legno	Plastica	TOTALE
933	633	133	1.700

Come sopra riportato, Erion assume un costo prudenziale di raccolta (determinato sulla base dei dati in possesso e relativi ad un mix territoriale definito) della carta e della plastica dal canale commerciale pari a 60 Euro/t e 140 Euro/t, rispettivamente. Per il legno il proponente assume un costo di 200 Euro/t. Il costo di gestione medio nazionale relativo, calcolato in modo prudenziale, è pari a:

I restanti quantitativi (denominati C2B), ottenuti sottraendo i quantitativi C2A dalle quote totali da raccogliere presso C&I, verranno intercettate presso le reti dirette dei produttori consorziati (produttori di rifiuto speciale di imballaggio).

C&I diretto (C2B), tonnellate			
Carta	Legno	Plastica	TOTALE
1.643	0	556	2.199

In questo caso, il costo medio nazionale, calcolato da Erion in modo prudenziale sulla base dei dati in proprio possesso tiene in considerazione:

- la maggiore purezza delle frazioni e la possibilità di selezionare materiali omogenei alla fonte;
- un mix territoriale definito in sede progettuale.

In base a tali assunzioni vengono individuati i seguenti costi per tonnellata: carta=10 Euro/t, legno=70 Euro/t, plastica: 20 Euro/t.

Alle voci di costo C2A e C2B sopra descritte, nella classificazione di conto economico previsionale (paragrafo 6.4 della documentazione), è stato aggiunto il costo, denominato C2C, relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio c.d. "domestici" prodotti

dalla rete retail (20% del totale C1, si veda nota 11 pag.21). La ratio di tale classificazione è riconducibile secondo Erion, alla più coerente evidenziazione della quota destinata al ristoro dei costi sostenuti dai Comuni nell'ambito degli accordi che dovranno essere sottoscritti.

Anno	Rifiuti domestici dalla rete Retail (t)		
	Carta	Plastica	TOTALE
2022	357	89	446

In questo caso, i costi medi di raccolta delle diverse frazioni sono i medesimi utilizzati per il canale C2A (60 Euro/t per la carta e 140 Euro/t per la plastica), considerato che il produttore del rifiuto coincide. Sulla base delle assunzioni sopra riportate vengono stimati i seguenti costi relativi alla rete C&I.

Anno	RETE C&I (Euro)			
	Carta	Legno	Plastica	Totale
2022	93.886	144.415	29.788	268.089

Nella propria successiva nota del 26 gennaio 2022 Erion ribadisce i costi sopra riportati, specificando che il progetto prevede, per quanto riguarda i costi di gestione dei rifiuti, l'aggregazione degli stessi in funzione dei due principali flussi di raccolta e riciclo:

- costo gestione rifiuti di imballaggio canale commerciale/industriale: 268.089 euro
- costo gestione canale domestico: 291.413 euro.

Nella documentazione è riportata una analisi di dettaglio delle modalità di determinazione dei costi, una cui descrizione sintetica viene di seguito proposta.

Imballaggi provenienti dal canale industriale/commerciale

Questi imballaggi rappresentano, stante quanto riportato dal proponente, la quota preponderante dell'immesso sul mercato dalle aziende promotrici. Essi sono distinguibili a loro volta in due sottocategorie:

- imballaggi utilizzati per il trasporto delle AEE: si tratta di imballaggi secondari e terziari, utilizzati ai fini del trasporto della merce dai siti produttivi ai magazzini (o ad altri operatori della logistica) e da questi ultimi agli operatori della grande e piccola distribuzione. Tali imballaggi non sono destinati al consumatore finale (utente domestico) e pertanto non confluiscono nella raccolta differenziata c.d. urbana, ma, una volta terminata la loro vita utile, restano all'interno del circuito industriale (magazzini/siti produttivi) o commerciale (piccola e grande distribuzione);

b) Imballaggi utilizzati per il confezionamento delle AEE: si tratta degli imballaggi primari e secondari utilizzati per il confezionamento e degli imballaggi terziari utilizzati per il trasporto delle AEE afferenti ai mercati professionali (c.d. filera “b2b”) o delle AEE (ad es. grandi elettrodomestici) che hanno logiche di commercializzazione che prevedono il recupero degli imballaggi da parte dell’installatore dopo la consegna del bene all’utente finale (sistemi c.d. “closed loop”).

Anche in questo caso, secondo Erion, tali imballaggi non confluiscono nella raccolta differenziata urbana ed i relativi rifiuti sono prodotti da utenti professionali o gestiti all’interno di un circuito di restituzione dell’imballaggio affidato ad operatori professionali singolarmente contrattualizzati (quello degli installatori).

La determinazione dei costi del canale industriale/commerciale è stata effettuata attraverso l’analisi puntuale dei costi di mercato. Per l’analisi sono stati coinvolti, stante quanto riportato da Erion, alcuni primari operatori nel campo della gestione dei rifiuti industriali/commerciali che operano nella filiera della raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti da imballaggio. Ad ogni operatore sono state richieste, per la propria area geografica di pertinenza, le condizioni economiche che regolano la gestione del processo di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti sia per le frazioni raccolte presso le aree commerciali (canali Retail C2A), sia per le frazioni raccolte presso i grandi produttori (canale Diretto o Industriale C2B) ed in particolare per la gestione di rifiuti da imballaggio distinti nelle tre frazioni merceologiche in esame (carta, plastica e legno).

Il focus del progetto è costituito dalle 2 macro tipologie di produttori denominate C2A e C2B che, per diversa attività economica, dislocazione (aree urbane ed aree industriali) e superficie occupata si differenziano per quantità e qualità di rifiuti prodotti su ogni singolo luogo di raccolta. Queste differenze generano anche diversità di costi per la gestione dell’intero flusso di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti e sono state oggetto di analisi per giungere ad un costo finale che tenesse conto di questo aspetto.

Le voci principalmente analizzate per le tipologie di produttori di rifiuto e per le aree geografiche di appartenenza si sono riferite ai costi di noleggio delle attrezzature atte al contenimento dei rifiuti di imballaggio, ai costi di trasporto per il servizio di cambio attrezzatura vuoto per pieno o utilizzo di mezzi dotati di gru con polipo, ai costi di valorizzazione ed avvio al riciclaggio e agli altri costi (tutte le attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti da imballaggi quali, a titolo esemplificativo, i sopralluoghi per la verifica delle aree di produzione dei rifiuti o la qualità dei rifiuti stessi, la prima consegna dei contenitori, la compilazione dei FIR , ecc.). L’analisi ha fornito un insieme di dati espressi in funzione della tipologia di voce come di seguito descritti:

- attrezzature: costi di noleggio espressi generalmente in euro/mese
- trasporto: costi per il prelievo e trasporto espressi generalmente in euro/viaggio
- selezione e riciclaggio: costi/ricavi per le attività di trattamento e recupero espressi generalmente in euro/tonnellata.

In seguito, sono state ipotizzate frequenze di ritiro e pesi medi per ogni contenitore raccolto così da poter trasformare tutti i valori con cui erano stati forniti i costi di cui sopra in un unico valore di riferimento, espresso in euro/tonnellata per area geografica. Al fine di poter fornire un unico costo per tipologia di rifiuto, sono state individuate delle percentuali di produzione di rifiuti in base alle dimensioni dei singoli potenziali produttori e delle percentuali di distribuzione territoriale della produzione di rifiuti stessi, così ripartite:

- 50% al Nord
- 25% al Centro
- 25% al Sud

La determinazione dei costi varia in funzione della tipologia del produttore (commerciale o diretto), della dimensione (small, medium e large) e soprattutto della diversa collocazione geografica sul territorio nazionale. Le differenze di costo in funzione della dislocazione geografica sono dovute principalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed alla numerosità degli operatori nel campo della gestione ambientale, per ogni singola area geografica.

Erion riporta, infine, le seguenti percentuali delle principali voci di costo che concorrono alla determinazione del costo totale in Euro/t.

Voce di costo	Carta	Legno	Plastica
Noleggio attrezzature	+28%	14%	25%
Trasporto	+119%	49%	70%
Trattamento e recupero	-47%	37%	5%
Totale	100%	100%	100%

Imballaggi provenienti dal canale domestico

Si tratta degli imballaggi primari destinati al consumatore finale che, a fine vita, confluiscono parzialmente nella raccolta dei rifiuti di imballaggio operata dal servizio pubblico. Tali imballaggi rappresentano, secondo quanto affermato da Erion, una quota residuale dell'immesso al mercato dalle aziende promotrici. Secondo il proponente *“la distribuzione capillare sul territorio italiano dei punti di vendita, attraverso adeguate campagne informative, consentirà di far confluire presso tale rete anche imballaggi che attualmente vengono conferiti nel sistema della raccolta urbana.*

Per la parte residuale degli imballaggi (primari) immessi sul mercato dai consorziati che confluisce nella raccolta urbana, Erion Packaging si farà carico dei relativi costi di gestione sostenuti dal servizio pubblico.”

Informazioni sul software per il calcolo degli imballaggi immessi sul mercato e relativa frequenza e modalità di aggiornamento

Per la verifica delle procedure di determinazione dell'imnesso al consumo e dell'avvio a riciclo, il Consorzio fa riferimento ad un progetto di tipo volontario volto alla validazione da parte di un Ente terzo delle procedure adottate basate, su calcoli di tipo forfettario.

Nella propria nota del 15 novembre 2021, il Proponente afferma che, partendo dai volumi di AEE immesse al consumo sul territorio nazionale dai consorziati Erion Packaging, così come dichiarati al Consorzio Erion ai sensi del D.lgs. n. 49/2014, e grazie al prospetto di conversione AEE-Packaging proposto, sarà possibile calcolare, a livello aggregato, il peso totale degli imballaggi immessi al consumo dagli attuali Consorziati Erion Packaging, suddivisi per materiale (carta, legno e plastica) e per canale di destinazione ("canale domestico" o "canale industriale/commerciale").


Il sistema di calcolo attualmente in uso prevede di:

- estrarre dalle dichiarazioni annuali inviate al Consorzio Erion e per ciascun codice AEE di interesse il numero di pezzi totali immessi al consumo in Italia dai Consorziati Erion Packaging;
- valorizzare tali volumi per i pesi unitari dei relativi materiali di imballaggio, così come riportati nel prospetto di conversione AEE-Packaging;
- aggregare i pesi così ottenuti per materiale e per canale di destinazione (domestico o industriale/commerciale). Per il calcolo dell'imnesso al consumo di pallet in legno si è tenuto conto del diffuso ricorso a circuiti di restituzione/riutilizzo, così come testimoniato dalle aziende consorziate.

Tale sistema di calcolo è ad oggi implementato attraverso l'utilizzo di un software proprietario sviluppato da Erion Packaging, attualmente adottato in forma semplificata. In un'ottica di innovazione digitale e al fine di creare un sistema il più possibile integrato fra i Consorzi che compongono il Sistema Erion, è in corso un'attività di coordinamento interno propedeutica al completamento dello sviluppo del software di calcolo per la quantificazione di tutti gli imballaggi immessi al consumo dai Consorziati Erion (ad oggi, più di 2.400 soggetti) secondo la metodologia sopra esposta. Tale software dovrà inoltre essere in grado di "dialogare" con gli applicativi attualmente utilizzati per le dichiarazioni annualmente compilate ai sensi del d.lgs. n. 49/2014 ai fini di una concreta semplificazione e di un efficientamento.

A titolo esemplificativo, viene di seguito riportata una schermata del software per il calcolo degli imballaggi di confezionamento e trasporto dei frigoriferi afferenti alla "filiera b2c" (codice AEE 1.01) immessi sul mercato nazionale complessivamente dai Consorziati Erion Packaging.

ERION Packaging - Calcolo imballaggi immessi sul mercato



Il database, considerato quanto riportato dal proponente, sarà oggetto di aggiornamenti periodici, con cadenza annuale e tramite indagini mirate svolte su un campione significativo di soggetti. Tali aggiornamenti saranno utili non solo per aggiornare i dati già disponibili, ma anche per integrare l'esistente con nuove specifiche circa gli imballaggi di accompagnamento di nuovi codici AEE eventualmente entrati nella sfera di competenza di Erion Packaging (oltre che per verificare l'attualità degli imballaggi afferenti categorie già oggetto di dichiarazione, che sono invero oggetto di evoluzioni merceologiche e/o di eco-progettazione costanti negli anni) a seguito dell'ingresso di nuovi soggetti all'interno del Consorzio. Tali dati saranno inoltre oggetto di affinamento e validazione da parte di un Ente terzo specializzato. Erion Packaging prevede di ultimare tale iniziativa a conclusione del primo anno di attività del Sistema, anche in vista della verifica del raggiungimento di target di riciclo misurabili e verificabili, così come previsto dal legislatore.

La validazione dei dati avverrà, stante quanto riportato dal proponente, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento in ambito nazionale ed europeo e conformemente agli standard tecnici esistenti in materia. I dati all'origine del sistema di calcolo dei volumi di imballaggi immessi al consumo e avviati a riciclo saranno riconducibili a evidenze documentali oppure, qualora ciò non fosse possibile, a indagini sul campo o ad appositi studi statistici opportunamente documentati e verificabili. Gli audit, che verranno condotti da terze parti, dovranno tenere in considerazione gli impatti del *re-design* degli imballaggi, delle azioni virtuose nella direzione dell'*eco-design* degli stessi e delle innovazioni tecnologiche intervenute.

ALLEGATO 2 - ELENCO SINTETICO DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- Seconda richiesta ministeriale di integrazione documentale (prot. n. 138990/MATTM del 13 dicembre 2021)
- Secondo riscontro da parte di Erion Packaging (acquisito al prot. n. 8786/MiTE del 26 gennaio 2022)
- Terza richiesta ministeriale di integrazione documentale (prot. n. 66983/MiTE del 27 maggio 2022)
- Terzo riscontro da parte di Erion Packaging (acquisito al prot. n. 81070/MiTE del 28 giugno 2022) più Allegati
- Richiesta MiTE parere all'AGCM sul riconoscimento in oggetto (prot. n. 62847/MiTE del 19 maggio 2022)
- Parere rilasciato dall'AGCM sul riconoscimento in oggetto del 15 luglio 2022
- Istanza di riconoscimento (acquisita al prot. n. 56527/MATTM del 26 maggio 2021) e relativi allegati
- Richiesta ministeriale di integrazione documentale (prot. n. 81708/MATTM del 26 luglio 2021)
- Riscontro richiesta di integrazione documentale (acquisita al prot. n. 125759/MATTM del 15 novembre 2021) e relativi allegati.